

Bruxelles, 19 settembre 2016
(OR. en)

12321/16

PUBLIC 60
INF 164

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - MARZO 2016

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel marzo 2016.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL MARZO 2016

3452^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE) tenutasi a Bruxelles il 4 marzo 2016

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2016/367 del Consiglio, del 4 marzo 2016, concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia GU L 68 del 15.3.2016, pagg. 16–16	11114/11
Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 e 131 e la proposta di un nuovo regolamento relativo all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV)	6324/16
Decisione (UE) 2016/351 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale per il commercio in merito alla richiesta della Giordania di una deroga dell'OMC relativa al periodo transitorio per la soppressione del suo programma di sovvenzioni all'esportazione GU L 65 dell'11.3.2016, pagg. 63–63	5620/16
Decisione (UE) 2016/859 del Consiglio, del 4 marzo 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 144 dell'1.6.2016, pagg. 1–2	5746/16

Protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 144 dell'1.6.2016, pagg. 3-10	5750/16
Decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina GU L 60 del 5.3.2016, pagg. 76–77	5884/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina GU L 60 del 5.3.2016, pagg. 1–2	5885/16
Procedura scritta conclusa il 4 marzo 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2016/319 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 60 del 5.3.2016, pagg. 78–87	6726/16
3453^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI) tenutasi a Bruxelles il 7 marzo 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo bilaterale tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese in materia di sicurezza dell'aviazione civile	6489/16

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo bilaterale tra l'Unione europea e il Giappone in materia di sicurezza dell'aviazione civile		6491/16	
Conclusioni del Consiglio su Analisi annuale della crescita 2016 e relazione comune sull'occupazione: Orientamenti politici per le politiche occupazionali e sociali		6643/16	
Adozione di atti legislativi a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 7 al 10 marzo 2016)			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 84 del 31.3.2016, pagg. 1–208	7/2016 (11779/15)	Non applicabile	Non applicabile
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla resistenza antimicrobica e sull'uso dei medicinali veterinari			
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica" (COM(2011)0748) sottolinea il ruolo della prevenzione nel regolamento sulle malattie animali trasmissibili ("normativa in materia di sanità animale") e la conseguente prevista riduzione dell'uso di antibiotici nel trattamento degli animali. Oltre a rispettare i requisiti di tale regolamento, gli Stati membri sono tenuti anche a impegnarsi nella raccolta di dati pertinenti, comparabili e sufficientemente dettagliati sull'uso effettivo dei medicinali antimicrobici negli animali e a trasmettere tali dati alla Commissione in modo da permettere un loro uso più prudente negli animali e contribuire in tal modo a ridurre il rischio di resistenza antimicrobica.			
Dichiarazione della Commissione sull'uso dei medicinali antimicrobici nel trattamento degli animali nell'Unione			
La Commissione si impegna a pubblicare periodicamente una relazione relativa all'uso dei medicinali antimicrobici nel trattamento degli animali nell'UE in base ai dati ottenuti dagli Stati membri.			

Dichiarazione della Commissione**sul benessere degli animali**

Il regolamento fissa norme per prevenire e controllare malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e non contiene norme che disciplinino in modo specifico il benessere degli animali nonostante i legami esistenti tra salute e benessere degli animali. L'Unione dispone di un articolato acquis sul benessere degli animali che riguarda numerose specie (polli da carne, galline ovaiole, suini, vitelli) o attività (allevamento, trasporto, macellazione, ricerca, ecc.). La legislazione sul benessere degli animali dovrà naturalmente continuare a essere applicata. La Commissione è impegnata a fondo nel tenere pienamente conto del benessere degli animali in conformità dell'articolo 13 del trattato ed entro i limiti ivi esposti, anche grazie a una piena attuazione e a un adeguato sviluppo della relativa legislazione.

3454^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Bruxelles l'8 marzo 2016

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 marzo 2016, sulla politica economica della zona euro GU C 96 dell'11.3.2016, pagg. 1–3	5177/16
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 17/2015 della Corte dei conti europea: "Sostegno della Commissione ai gruppi di intervento per i giovani: fondi FSE riorientati, ma scarsa focalizzazione sui risultati"	6257/16
Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Francia ad applicare livelli ridotti di tassazione alla benzina e al gasolio utilizzati come carburanti per motori, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE	5929/16
Conclusioni del Consiglio sulla relazione della Commissione al Consiglio relativa alla valutazione REFIT della direttiva 2011/64/UE e alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato	6420/16

Dichiarazione dell'Austria, dell'Irlanda, della Finlandia, della Francia e della Svezia

L'Austria, l'Irlanda, la Finlandia, la Francia e la Svezia rammentano che la normativa dell'Unione in materia di tassazione dei prodotti del tabacco deve garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute.

A tal fine, l'Austria, l'Irlanda, la Finlandia, la Francia e la Svezia sottolineano la necessità di conseguire una maggiore convergenza dell'accisa applicata al tabacco lavorato in funzione del massimo denominatore comune.

Poiché la Commissione dovrà intraprendere studi, effettuare analisi tecniche pertinenti, consultazioni pubbliche e una valutazione di impatto prima di presentare un'adeguata proposta legislativa al Consiglio, l'Austria, l'Irlanda, la Finlandia, la Francia e la Svezia ritengono necessario avviare senza indugio i lavori su una futura revisione delle aliquote minime.

Conclusioni del Consiglio sul futuro del codice di condotta (Tassazione delle imprese)	6674/16
--	---------

Conclusioni del Consiglio sulla sostenibilità delle finanze pubbliche nell'UE	6413/16
---	---------

3455^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Bruxelles il 10 e l'11 marzo 2016**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Posizione (UE) n. 7/2016 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 GU C 168 dell'11.5.2016, pagg. 1–138	14956/15 14956/15 ADD 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: AT
Posizione (UE) n. 9/2016 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari GU C 170 dell'11.5.2016, pagg. 1–39	14958/15 14958/15 ADD 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: AT non partecipanti: DK, IE, UK

Dichiarazione comune della Commissione e del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo e la Commissione interpretano l'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), della presente direttiva come disposizione che consente agli Stati membri di respingere una domanda solo in base a un esame caso per caso e tenendo conto delle circostanze specifiche del cittadino di paese terzo e del principio di proporzionalità, nonché sulla base di prove o motivi gravi e oggettivi. La Commissione intende garantire che gli Stati membri attuino tale disposizione secondo questa interpretazione nel recepire la direttiva e informerà il Parlamento e il Consiglio in proposito, nel quadro dei suoi obblighi di cui all'articolo 39.

Il Parlamento europeo e la Commissione ritengono che l'inclusione di questa disposizione nella direttiva non costituisca un precedente per futuri strumenti giuridici in materia di migrazione.

Posizione (UE) n. 8/2016 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI GU C 169 dell'11.5.2016, pagg. 1-59	14957/15 14957/15 ADD 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK, UK
--	----------------------------	-------------------------	--

**Dichiarazione comune del Consiglio e del Parlamento europeo
sull'articolo 44**

La creazione di un alto livello armonizzato di protezione dei dati con riferimento alle attività giudiziarie e di polizia nell'Unione è di cruciale importanza per assicurare il rispetto e la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione. Viste le responsabilità condivise dell'Unione e degli Stati membri nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, è essenziale che vi sia una stretta ed efficace cooperazione tra le autorità di controllo a livello nazionale e dell'Unione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che, in seguito all'adozione della proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati e della direttiva sulla protezione dei dati per il trattamento dei dati nel settore della polizia e della giustizia, ivi incluso il nuovo comitato europeo per la protezione dei dati di prossima istituzione, e alla luce dell'annunciata revisione del regolamento (CE) n. 45/2001, i diversi meccanismi di cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali in questo campo, compreso il consiglio di cooperazione istituito dal presente regolamento, debbano in futuro essere riorganizzati in modo da garantire efficacia e coerenza ed evitare inutili duplicazioni, fatto salvo il diritto di iniziativa della Commissione.

Dichiarazione della Commissione**sull'approccio comune sulle agenzie decentrate dell'UE**

La Commissione ricorda che il testo concordato non è pienamente in linea con i principi dell'approccio comune sulle agenzie decentrate dell'UE. Pertanto, l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla governance dell'Agenzia non pregiudica eventuali proposte legislative future. La Commissione rimane convinta dei vantaggi che comporterebbe l'istituzione di un comitato esecutivo nell'ambito della struttura di governance di Europol e di altre agenzie. La Commissione riesaminerà la situazione in materia di governance di Europol entro i prossimi due anni, in particolare al fine di stabilire se siano giustificate ulteriori proposte in questo ambito.

Dichiarazione della Commissione**sul consiglio di cooperazione**

La Commissione europea ritiene che, in seguito all'adozione della proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati e della direttiva sulla protezione dei dati per il trattamento dei dati nel settore della polizia e della giustizia e alla luce dell'annunciata revisione del regolamento (CE) n. 45/2001, le funzioni esercitate dal consiglio di cooperazione istituito dal presente regolamento debbano essere svolte dal neoistituito comitato europeo per la protezione dei dati, al fine di garantire l'efficacia e la coerenza ed evitare inutili duplicazioni.

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sul traffico di migranti	6475/16
Decisione (UE) 2016/414 del Consiglio, del 10 marzo 2016, che autorizza la Repubblica d'Austria a firmare e ratificare e Malta ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale GU L 75 del 22.3.2016, pagg. 1–2	13777/15
Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale GU L 75 del 22.3.2016, pagg. 3–9	13777/15 ADD 1

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito sostiene appieno l'adesione dell'Austria e di Malta alla convenzione dell'Aia del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali (la convenzione), nonché la sua ratifica da parte di detti paesi.

Il Regno Unito continua a contestare l'esistenza di una competenza esterna esclusiva dell'UE rispetto alla suddetta proposta di decisione del Consiglio. Non è stato dimostrato che l'applicazione uniforme e coerente delle norme interne parallele dell'UE possa essere compromessa dal funzionamento della convenzione tra uno Stato membro dell'UE e uno Stato terzo parte contraente della convenzione.

Il Regno Unito ritiene che la decisione del Consiglio non sia necessaria e che l'Austria e Malta abbiano il diritto di aderire alla convenzione e di ratificarla senza alcuna autorizzazione da parte dell'Unione europea.

La questione della competenza esterna esclusiva ha effetti sull'intera gamma di attività dell'UE ed ha profonde implicazioni riguardo al modo in cui l'UE e i suoi Stati membri operano sul piano internazionale. Il Regno Unito si compiace delle discussioni approfondite svoltesi in sede di gruppo su questo aspetto della proposta e attribuisce grande importanza a tali discussioni, non solo relativamente ai singoli fascicoli, ma in maniera più avanzata per garantire un'analisi coerente ed efficace della prova e della sua applicazione.

Nonostante i punti sopra esposti, il Regno Unito rileva di aver notificato al presidente del Consiglio, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 21 allegato ai trattati, che desidera partecipare all'adozione della decisione, e ritiene incorretta l'inclusione del termine "pertanto" nel testo del considerando 6. Il fatto che il Regno Unito partecipi al regolamento n. 1393/2007, o anche al regolamento n. 1215/2012, non rende a suo avviso inapplicabili le disposizioni del protocollo n. 21.

Dichiarazione della Germania

La Repubblica federale di Germania sostiene gli sforzi della Repubblica d'Austria (ratifica) e della Repubblica di Malta (adesione) volti a diventare parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile e commerciale.

La Repubblica federale di Germania continua tuttavia a nutrire dubbi sul fatto che la decisione sottoposta oggi all'adozione del Consiglio rientri nella competenza esterna esclusiva dell'Unione europea. Non è chiaro il motivo per cui la futura applicazione della convenzione dell'Aia all'Austria e a Malta potrebbe incidere su norme comuni relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati membri o modificarne la portata (articolo 3, paragrafo 2, TFUE). La convenzione dell'Aia si applica nei rapporti con gli Stati terzi. Tra gli Stati membri dell'Unione europea il regolamento n. 1393/2007 ("regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione") prevale chiaramente su tale convenzione. La decisione non dovrebbe pertanto servire di modello né avere un effetto pregiudiziale per altre eventuali misure dell'Unione europea volte a regolamentare situazioni analoghe e che potrebbero rientrare nella competenza esterna esclusiva dell'Unione europea.

Decisione (UE) 2016/437 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 78 del 24.3.2016, pagg. 2–3	12096/15
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 78 del 24.3.2016, pagg. 4–10	12097/15
Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia GU L 74 del 19.3.2016, pagg. 36–37	6715/16
Decisione (PESC) 2016/359 del Consiglio, del 10 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 67 del 12.3.2016, pagg. 37–52	6069/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/353 del Consiglio, del 10 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 67 del 12.3.2016, pagg. 1–17	6070/16
Procedura scritta conclusa l'11 marzo 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (PESC) 2016/360 del Consiglio, dell'11 marzo 2016, che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana GU L 67 del 12.3.2016, pagg. 53–56	6890/16

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/354 del Consiglio, dell'11 marzo 2016, che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana GU L 67 del 12.3.2016, pagg. 18–21	6892/16
3456^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Bruxelles il 14 marzo 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore	5903/16
Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione Il vigente protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore scade alla fine di dicembre 2016. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione nelle acque delle Comore dopo tale data, il Consiglio concorda con la raccomandazione della Commissione secondo cui essa dovrebbe essere autorizzata ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo vigente. Sebbene il Consiglio e la Commissione siano preoccupati che il calendario dei negoziati per il nuovo protocollo coincida con il processo in corso che potrebbe portare all'identificazione, da parte della Commissione, dell'Unione delle Comore quale paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 31 del regolamento INN, essi ritengono che, dal momento che la scadenza della validità del protocollo vigente si sta avvicinando, sia opportuno avviare negoziati per un nuovo protocollo in questa fase. Ciononostante, il Consiglio rileva che se la Commissione dovesse adottare una proposta tesa a elencare l'Unione delle Comore quale paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 del regolamento INN, in quel momento la Commissione suspenderebbe gli ulteriori negoziati e si asterebbe dal presentare proposte quanto alla firma/applicazione provvisoria e/o conclusione di un nuovo protocollo, fino a quando le circostanze giuridiche non saranno modificate.	
Dichiarazione della Commissione La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.	

Dichiarazione della Commissione

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, la Commissione riconosce pienamente l'importanza dello sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e la conseguente esigenza di assicurare un'attuazione corretta del concetto di surplus, come indicato all'articolo 62, paragrafo 2, dell'UNCLOS, in particolare allorché gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile ed i protocolli associati disciplinano l'accesso della flotta esterna dell'UE alle risorse situate nelle acque del paese partner.

Tuttavia, riguardo all'articolo 64 dell'UNCLOS e all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ritiene che il concetto di surplus si applichi in minor misura alle attività di pesca che sfruttano specie altamente migratorie, laddove obiettivi adeguati e misure opportune di gestione – norme in materia di accesso prioritario, catture, limiti di capacità o di sforzo e criteri di ripartizione ove pertinenti - devono essere fissati principalmente a livello regionale o subregionale dalle parti contraenti delle organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti, tenendo debito conto dei pertinenti pareri scientifici.

Decisione (UE) 2016/374 del Consiglio, del 14 marzo 2016, che modifica la decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere i livelli di riferimento per la gestione delle foreste, i valori minimi per la definizione di foresta e l'anno di riferimento delle emissioni per la Repubblica di Croazia
GU L 70 del 16.3.2016, pagg. 20–21

5870/16

Decisione (UE) 2016/381 del Consiglio, del 14 marzo 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo
GU L 72 del 17.3.2016, pagg. 53–56

6183/16

Dichiarazione di Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna

Il metodo per misurare le prestazioni dello Stato di bandiera è stato introdotto per la prima volta dal precedente regime per il controllo dello Stato di approdo nell'ambito del MOU di Parigi. Ogni anno avviene la pubblicazione delle liste "nera/grigia/bianca" che presentano l'intera gamma di prestazioni, dalle bandiere con prestazioni di qualità alle bandiere caratterizzate da prestazioni carenti e considerate a rischio elevato o molto elevato.

Tali liste sono compilate utilizzando uno specifico metodo matematico per la classificazione dei registri navali in tre categorie (bianca, grigia e nera), laddove le bandiere inserite nella lista nera hanno registrato prestazioni inferiori alla media, mentre quelle inserite nella lista bianca sono caratterizzate da prestazioni superiori. Sin dall'inizio il metodo di calcolo sottostante le liste ha creato un effetto di disparità per i paesi che hanno una flotta relativamente modesta: questi ultimi si trovano in una posizione di svantaggio rispetto ai paesi con una flotta più grande. Da quasi dieci anni tale questione è oggetto di esame in varie sedi all'interno dell'UE.

L'urgente necessità di una metodologia equa per le liste nera/grigia/bianca è diventata ancora più pressante in seguito all'entrata in vigore della direttiva 2009/16/CE sullo Stato di approdo. Uno Stato di bandiera deve figurare nella lista bianca affinché possa beneficiare di qualsiasi trattamento preferenziale ai sensi della direttiva dell'UE oggetto di rifusione. Alla luce di questo nuovo incentivo, l'attuale metodo di calcolo lascia gli Stati membri che hanno flotte di entità più modesta in una situazione in cui figurare nella lista grigia delle prestazioni è più una questione accidentale che una tendenza sistematica. Al momento nella lista grigia figurano già cinque Stati membri dell'UE.

Nonostante l'inserimento del considerando 15 nella nuova direttiva 2009/16/CE sullo Stato di approdo, ovvero "(15) *Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di rivedere le modalità per la determinazione dell'elenco bianco, grigio e nero degli Stati di bandiera nel quadro del MOU di Parigi al fine di assicurarne la correttezza, con particolare riferimento al trattamento riservato agli Stati di bandiera che hanno flotte di modesta entità*", non sono stati compiuti progressi concreti.

È inaccettabile rimandare ulteriormente interventi concreti sulla questione, in quanto ciò mette a rischio la capacità di attrazione dei registri navali degli Stati membri interessati e può quindi comportare tendenze di cambiamento di bandiera e delocalizzazione.

Il testo, che si limita a prevedere un intervento urgente di qualche genere, per esempio il più presto possibile, non ha la forza sufficiente per attivare gli interventi tempestivi e necessari per trovare una soluzione; lo stesso vale per i considerando che spiegano la questione. Il passato dimostra che i riferimenti generici in un considerando non incoraggiano interventi persistenti tesi a risolvere una questione.

Benché la presidenza, nel corso della riunione del Coreper (parte prima) del 19 febbraio 2016, abbia confermato che l'espressione "il più presto possibile" fa riferimento alla decisione quadro pluriennale del Consiglio che si riferisce al periodo 2016-2019, è estremamente importante inserire nel testo un intervallo di tempo concreto (maggio 2018) entro il quale gli Stati membri, che sono vincolati dal MOU di Parigi, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, si adopereranno per sostenere l'elaborazione di un metodo alternativo per redigere le liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera.

Dichiarazione della Commissione	
Riguardo all'allegato II la Commissione conferma che essa agirà nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni devono esercitare le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni.	
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 13/2015 della Corte dei conti europea dal titolo: "Sostegno dell'Unione europea ai paesi produttori di legname nell'ambito del piano d'azione FLEGT"	6107/16
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 11/2015 della Corte dei conti europea dal titolo: "Gli accordi di partenariato nel settore della pesca sono gestiti dalla Commissione in maniera adeguata?"	6258/16
3457^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 14 marzo 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica centrafricana	6670/16
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 15/2015 della Corte dei conti europea dal titolo: "Sostegno dello Strumento ACP-UE per l'energia a favore delle energie rinnovabili in Africa orientale"	6455/16
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Burundi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro	6501/16
Decisione (PESC) 2016/368 del Consiglio, del 14 marzo 2016, che modifica la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell'organizzazione Al-Qaeda e di altri individui, gruppi, imprese ed entità a essi associati GU L 68 del 15.3.2016, pagg. 17–19	5456/16
Regolamento (UE) 2016/363 del Consiglio, del 14 marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda GU L 68 del 15.3.2016, pagg. 1–3	5461/16

3458^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 15 marzo 2016**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 107 del 22.4.2016, pagg. 1–28	68/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: PL

Dichiarazione della Polonia

In linea generale la Polonia è favorevole alle attività destinate a facilitare l'esercizio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, il miglioramento del funzionamento e dell'integrazione dei mercati del lavoro nell'Unione e, soprattutto, la mobilità geografica volontaria su base equa.

Tuttavia essa continua a sostenere che l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della *proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013* indirettamente viola la legge che vieta la discriminazione in base al genere.

Le disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) impongono agli Stati membri di raccogliere e analizzare informazioni disaggregate per genere in merito alle carenze e alle eccedenze di manodopera sui mercati del lavoro. La Polonia ha ripetutamente sottolineato che nelle offerte di lavoro utilizzate in relazione alla metodologia applicata per individuare carenze e eccedenze per occupazione o gruppi di occupazioni nel mercato del lavoro, è necessario vietare la discriminazione basata sul sesso ai sensi sia delle disposizioni nazionali che di quelle previste nel pertinente regolamento (si veda il considerando 37).

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione GU L 70 del 16.3.2016, pagg. 1–6	7009/16

Dichiarazione degli Stati membri**sull'articolo 2**

Gli Stati membri si impegnano a consentire al Consiglio di decidere in merito all'attivazione del sostegno di emergenza entro 48 ore dalla presentazione da parte della Commissione della sua proposta al riguardo, ogniqualvolta la situazione lo richieda.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio da parte del Belgio	6691/16
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione dell'applicazione da parte della Svezia dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne	6686/16
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione da parte del Belgio dell'acquis di Schengen nel campo della politica comune in materia di visti	6688/16
Decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate	14263/15
Conclusioni del Consiglio "Investire nella crescita e nell'occupazione - ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei"	6334/16
Conclusioni del Consiglio sul meccanismo di cooperazione e verifica	6203/16
Decisione (UE) 2016/436 del Consiglio, del 15 marzo 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo II del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa GU L 76 del 23.3.2016, pagg. 35–40	6396/16

Decisione (UE) 2016/807 del Consiglio, del 15 marzo 2016, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale (IMO), in occasione della 40 ^a sessione del comitato di facilitazione, della 69 ^a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e della 96 ^a sessione del comitato della sicurezza marittima, circa l'adozione di emendamenti della convenzione sulla facilitazione, dell'allegato IV della convenzione MARPOL, delle regole SOLAS II-2/13 e II-2/18, del codice dei sistemi antincendio e del codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011 GU L 132 del 21.5.2016, pagg. 99–102	6722/16		
Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea GU L 123 del 12.5.2016, pagg. 1–14	15506/15		
Dichiarazione del Parlamento europeo e della Commissione Il Parlamento europeo e la Commissione europea ritengono che il presente accordo rispecchi l'equilibrio tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e le loro rispettive competenze previste nei trattati. Esso non pregiudica l'accordo quadro, del 20 ottobre 2010, sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea ¹ . ¹ GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.			
Procedura scritta conclusa il 16 marzo 2016			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione del Consiglio, del 16 marzo 2016, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 GU C 105 del 19.3.2016, pagg. 6–6	7179/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

Procedura scritta conclusa il 18 marzo 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2016/411 del Consiglio, del 18 marzo 2016, che modifica la decisione 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto GU L 74 del 19.3.2016, pagg. 40–40	6040/16 7109/16
Procedura scritta conclusa il 22 marzo 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2016/455 del Consiglio, del 22 marzo 2016, che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, sugli elementi di un progetto di testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale GU L 79 del 30.3.2016, pagg. 32–33	6862/16

Dichiarazione della Commissione

La Commissione accoglie con favore l'adozione della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea, gli elementi di un progetto di testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale.

Tuttavia, la Commissione resta del parere che, in assenza di un progetto di testo in questa fase, l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, fornisce una base giuridica sufficiente per la decisione, in quanto non è necessario né di fatto possibile determinare una base giuridica sostanziale in base a criteri oggettivi, tenendo conto dell'obiettivo e del contenuto dell'accordo.

Inoltre, poiché i negoziati in sede di comitato preparatorio delle Nazioni Unite riguardano principalmente "la conservazione e l'uso sostenibile" della biodiversità marina in zone non soggette a giurisdizione nazionale, detti negoziati riguarderanno probabilmente questioni che vanno al di là di singoli settori, senza che sia possibile stabilire in questa fase quale settore sia prevalente secondo la giurisprudenza della Corte. In ogni caso la Commissione non può concordare con la limitazione della base giuridica ad un unico settore (ambiente), ad esclusione di altri possibili settori d'intervento, in particolare la politica comune della pesca.

La Commissione ricorda inoltre che, secondo la giurisprudenza della Corte, come risulta nella causa C-459/03 (punto 94), l'esistenza della competenza esterna dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente marino non dipende, in linea di principio, dall'adozione di atti di diritto derivato che coprirebbero la materia interessata. Pertanto la Commissione non concorda sul fatto che l'Unione possa partecipare ai negoziati solo "con riguardo a materie che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme".

La Commissione si riserva il diritto di ricorrere a tutti gli strumenti giuridici a disposizione per garantire il rispetto delle disposizioni dei trattati.

Procedura scritta conclusa il 23 marzo 2016

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2016/446 del Consiglio, del 23 marzo 2016, che modifica e proroga la decisione 2013/34/PESC del Consiglio relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) GU L 78 del 24.3.2016, pagg. 74–75	6375/16

Decisione (PESC) 2016/602 del Consiglio, del 23 marzo 2016, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) GU L 104 del 20.4.2016, pagg. 1–2	5974/16
Accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) GU L 104 del 20.4.2016, pagg. 3–7	5975/16
Decisione (PESC) 2016/612 del Consiglio, del 23 marzo 2016, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) GU L 105 del 21.4.2016, pagg. 1–2	5961/16
Accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) GU L 105 del 21.4.2016, pagg. 3–7	5962/16
Decisione (UE) 2016/551 del Consiglio, del 23 marzo 2016, che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per la riammissione in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia a decorrere dal 1° giugno 2016 GU L 95 del 9.4.2016, pagg. 9–11	6763/16

Procedura scritta conclusa il 30 marzo 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) 2016/458 del Consiglio, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca GU L 80 del 31.3.2016, pagg. 1–13	7273/16
Procedura scritta conclusa il 31 marzo 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2016/478 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 85 dell'1.4.2016, pagg. 48–52	7247/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/466 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 85 dell'1.4.2016, pagg. 3–5	7248/16
Decisione (PESC) 2016/476 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 85 dell'1.4.2016, pagg. 38–46	6940/16
Decisione (PESC) 2016/475 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 85 dell'1.4.2016, pagg. 34–37	5993/16
Regolamento (UE) 2016/465 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 85 dell'1.4.2016, pagg. 1-2	5996/16

Decisione (PESC) 2016/477 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione 2011/173/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina
GU L 85 dell'1.4.2016, pagg. 47–47

6945/16